ABI Associazione Bancaria Italiana

FSBA
FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER L'ARTIGIANATO

Addendum operativo alla Convenzione 30.3.2020 tra ABI, Associazioni Datoriali e Sindacali istitutive di FSBA e firmatarie della Convenzione.

Premesso che il 30 marzo 2020 è stata definita la "Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020"

La Convenzione prevede l'impegno a individuare da subito le modalità operative per l'estensione dell'anticipazione ivi prevista all'assegno ordinario per COVID-19 di cui all'art. 19, D.L. n.18 del 17 marzo 2020 erogato dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto

Le Associazioni sopra richiamate rappresentate dal Presidente e dal Vice Presidente del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato ed ABI hanno avviato da subito l'analisi per estendere l'anticipazione agli assegni ordinari di cui all'art. 19, D.L. n. 18/2020 per sospensione del rapporto di lavoro a zero ore e pagamento diretto erogati dal Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato - FSBA.

Il presente Addendum ha lo scopo di individuare le modalità operative per l'estensione a FSBA della predetta anticipazione.

Preso atto che il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato - FSBA – come da dichiarazione allegata - si è impegnato a:

- effettuare un costante e tempestivo monitoraggio delle domande presentate, al momento della ricezione;
- valutarne da subito il potenziale assorbimento rispetto alle risorse che il Fondo può impegnare;
- comunicare tempestivamente l'esaurimento delle risorse alle Banche anche attraverso ABI.

Condiviso che il presupposto per ottemperare a tale impegno è la conoscenza delle disponibilità del Fondo per le prestazioni ex art. 19, DL n. 18/2020 e quindi la definizione della quota delle risorse di cui all'art. 19, comma 6, DL n. 18/2020, destinata al Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato - FSBA;

Considerato che le domande di assegno ordinario che possono essere oggetto dell'anticipazione di cui alla Convenzione 30 marzo 2020 devono essere presentate indicando all'atto della presentazione i lavoratori destinatari dell'assegno stesso e l'iban su cui verrà versato dal Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato – FSBA;

Considerato che il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato - FSBA predisporrà un data base con l'indicazione dei lavoratori potenzialmente interessati dall'anticipazione – che potrà essere consultato dalle Banche che applicano la Convenzione preventivamente all'erogazione dell'anticipazione stessa - indicando il nome e cognome, il codice fiscale, l'iban del conto corrente del lavoratore individuato irrevocabilmente per l'accredito nonché la data di presentazione della domanda e gli elementi identificativi del datore di lavoro;

ABI Associazione Bancaria Italiana

FSBA
FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER L'ARTIGIANATO

Si condivide che ai fini dell'applicazione della Convenzione del 30 marzo 2020 all'anticipazione dell'assegno ordinario per COVID-19 di cui all'art. 19, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 erogato dal Fondo di solidarietà Bilaterale per l'Artigianato - FSBA per sospensione del lavoro a zero ore e con pagamento diretto, la documentazione da presentarsi viene adeguata come da allegato al presente.

Resta fermo per ogni altro aspetto quanto previsto nella Convenzione 30 marzo 2020.

Associazione Bancaria Italiana

FSBA
Il Presidente
Fausto Cacciatori

Il Vice Presidente
Claudio Sala

ALLEGATO 1 – DICHIARAZIONE FSBA

ALLEGATO 2 – ALLEGATI PER RICHIESTA ANTICIPAZIONE